



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 457/17/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA EXPRESS GROUP S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 1 DEL DECRETO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 26 OTTOBRE 2009

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;

VISTO il decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 26 ottobre 2009 recante “Disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l'accesso ai documenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti” come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 621/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 16/17/DSP del 14 luglio 2017, notificato in data 19 luglio 2017, nei confronti della società Express Group;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In seguito ad una segnalazione pervenuta all’Autorità, nella quale si denunciava la condotta asseritamente violativa della società Express Group nella misura in cui quest’ultima commercializza *stickers* “*Friend Post*” privi di logo nella parte da apporre a cura dell’utente sull’invio postale, l’Autorità ha avviato un’attività di vigilanza, finalizzata ad acquisire ogni informazione utile in merito all’attività esercitata dalla suddetta Società e al possesso di un regolare titolo abilitativo, ai sensi della citata delibera n.129/15/CONS.

Nella citata segnalazione, alla quale è allegata una fotocopia degli *stickers* riferibili a *Friend Post*, si sottolineava che la suddetta Società avrebbe posto in vendita “*sticker adesivi privi di logo (o altra modalità identificativa) dell’operatore postale che lo realizza*”.

In particolare, il segnalante evidenziava che il contrassegno era composto da una prima parte adesiva da apporre sulle cartoline da inviare che era priva del logo di Friend Post, e/o di altri “elementi” o indicazioni sull’operatore postale emittente incaricato di svolgere il servizio; l’altra parte, a corredo del supporto adesivo, non era apponibile sull’invio postale e riportava, oltre al logo dell’operatore emittente, il prezzo di vendita pari ad Euro 1,20, il numero di titolo abilitativo rilasciato dal competente Ministero, nonché un codice a barre.

Al fine di acquisire direttamente ulteriori e definitivi elementi probanti, in data 21 dicembre 2016 e 4 gennaio 2017, l’Autorità ha acquistato in un punto vendita Friend Post, nella città di Roma, alcuni *stickers*.

A conferma di quanto rappresentato nella segnalazione pervenuta, anche i contrassegni acquistati a Roma risultavano composti da due parti adesive. La prima era quella da apporre sulla cartolina da inviare, priva di logo Friend Post o di altri “elementi” o indicazioni sull’operatore postale emittente incaricato di svolgere il servizio.

La seconda parte degli *stickers* viceversa (quella che rimane al mittente) presenta indicazioni relative al logo dell'operatore Friend Post, il numero della licenza individuale (2293/2013) rilasciata dal Mise, il prezzo di vendita al pubblico pari ad Euro 1,20 cadauno ed infine un codice a barre.

A seguito delle risultanze preistruttorie, è stata predisposta la contestazione n. 16/17/DSP, notificata alla stessa Società in data 14 luglio 2017, per la violazione dell'art. 1 del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del d.lgs. n 261/1999.

2. Deduzioni difensive

La Società, nonostante l'atto di contestazione indicasse la tempistica per presentare scritti difensivi e documenti - ai sensi dell'art. 18 della l. 689/81 e dell'art. 9 del Regolamento sanzioni – non ha trasmesso alcuna memoria difensiva.

3. Risultanze Istruttorie

L'articolo 1 del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 26 ottobre 2009 prevede, infatti, che *“Gli operatori postali titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale sono tenuti ad indicare, con decorrenza 1° gennaio 2010, la denominazione della ditta responsabile del servizio postale su ogni invio e sulla relativa modulistica, nonché le eventuali categorie di prodotto o servizio reso”*.

L'ottemperanza all'obbligo di fornire ogni utile indicazione atta a garantire una chiara identificazione, su ogni invio, dell'operatore responsabile del servizio postale è essenziale al fine di assicurare che detto servizio si svolga nel rispetto del principio di massima trasparenza a garanzia del corretto sviluppo del mercato.

Tutto ciò, soprattutto, al fine di salvaguardare l'interesse degli utenti (mittenti e destinatari), garantire la regolarità del servizio e il rispetto dell'obbligo fondamentale degli operatori postali di recapitare la corrispondenza loro affidata.

Inoltre, è bene sottolineare che il rispetto di tale obbligo risulta essere il solo strumento che consente di individuare l'operatore affidatario della corrispondenza nell'ipotesi di rinvenimento di invii altrui nelle reti postali di altri operatori con la conseguenza, sia di poter risalire all'operatore mittente cui restituire gli invii postali, sia di evitare, nel caso contrario, di postalizzare la cartolina come propria sopportandone anche i relativi costi di recapito.

In base alla delibera n. 621/15/CONS, il cui scopo precipuo è la tutela degli utenti (mittenti e destinatari), l'obbligo degli operatori di eseguire la prestazione pattuita nel rispetto degli interessi del mittente e del destinatario, vale a dire, l'obbligo di provvedere a recapitare regolarmente ai destinatari la corrispondenza ad essi affidata, non viene meno per la circostanza che si sia verificato un non corretto instradamento della corrispondenza e che gli invii siano poi rinvenuti nella rete di un altro operatore.

Tuttavia è evidente che in assenza di un logo o di altri elementi riconducibili all'operatore mittente, tutto il processo di cui alla citata delibera risulta vanificato, recando un grave danno al corretto funzionamento del mercato dei servizi postali.

Pertanto, la mancata apposizione sugli *stickers* del logo "Friend Post" (o altra modalità identificativa) da parte della Società Express Group integra la violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 26 ottobre 2009.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie è accertata la violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 26 ottobre 2009 recante "*Disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica*", la cui fattispecie è sanzionata ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla Express Group s.r.l. danneggia sia gli utenti che gli operatori postali concorrenti, oltre ad arrecare un serio danno all'immagine del sistema postale italiano nei confronti dell'utenza internazionale che acquista gli *stickers* per la spedizione delle cartoline turistiche postali.

Gli utenti nell'ipotesi di rinvenimento di detta tipologia di invii nelle reti di altri operatori, dovranno sopportare il costo dello *sticker* a fronte di un servizio che non verrà svolto, e cioè l'invio della cartolina al destinatario. Gli operatori concorrenti perché, non potendo risalire all'operatore mittente cui restituire gli invii postali, dovranno sostenere gli oneri relativi, ad esempio, alle spese di contabilizzazione, di imballaggio, di trasporto fino al deposito e di "stoccaggio" definitivo.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa, e non ha avuto cura neanche di presentare le proprie difese.

C. Personalità dell'agente

Alla Società non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria la società risulta operare con due addetti.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto.

In particolare, l'analisi del conto economico relativo al bilancio di esercizio per l'anno 2016 evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) per un valore di euro 56.325,00 (cinquantaseimilatrecentoventicinque/00).

Se è vero, infatti, che il fatturato ricavabile dal conto economico relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile non è di entità significativa, è tuttavia verosimile che, considerato il numero di *stickers* che il soggetto ha commercializzato, desumibile anche dal numero ingente di invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane, il volume di affari giustifichi l'ammontare della sanzione.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila /00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Express Group s.r.l. con sede legale in Via Monte Nero, 16, Novara, ha violato l'articolo 1 del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 26 ottobre 2009 recante "*Disposizioni in ordine all'identificazione dell'operatore postale sugli invii e la relativa modulistica*", la cui fattispecie è sanzionata ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

ORDINA

alla Express Group, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla Express Group di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 457/17/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 457/17/CONS*"

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi